

N. 128-709-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa di Deputati PASTORE e MORELLI (128)

E

dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTU, FOA, NOCE TERESA, SACCHETTI, MONTELATICI, INVERNIZZI, MAGLIETTA, PIGNI (709)

Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Cooperazione, Previdenza e assistenza sociale, Assistenza post-bellica, Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1957

Modificato dalla X Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 dicembre 1957 (stampato n. 1938)

Tutela del lavoro a domicilio

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 dicembre 1957

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di, ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio di collocamento, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Restano escluse dalla disciplina della presente legge, le attività, anche svolgentisi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.

ART. 3.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. nominati

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.

ART. 2.

Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

Identico.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

a) *identico;*

b) *identico.*

dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

La Commissione dovrà valutare se esistono da parte degli imprenditori garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio.

Le domande dovranno essere comunque respinte quando:

1°) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

2°) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie;

3°) i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale, nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali.

ART. 4.

Gli imprenditori, la cui domanda di iscrizione al « Registro dei committenti lavoro a domicilio », sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1°) e 3°) dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

ART. 5.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una « Commissione centrale » per il controllo sul lavoro a domicilio.

Identico.

Soppresso.

Le domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 2 dovranno essere respinte quando:

1°) *identico:*

2°) *identico.*

Soppresso.

ART. 4.

I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'articolo 2 sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale.

Identico.

ART. 5.

Identico.

La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha, inoltre, il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciali in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante e composta:

1°) dal direttore generale della occupazione;

2°) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

3°) dal direttore generale della previdenza sociale;

4°) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni.

ART. 6.

I lavoratori che eseguono lavori a domicilio dovranno essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno concordate tra i sindacati di categoria con riferimento ai contratti in vigore per le aziende esercenti analoga attività produttiva.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

ART. 7.

Quando per ragioni di urgenza il lavoro a domicilio deve essere svolto in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi.

ART. 8.

Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 6.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da patruzioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio.

Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 9.

Ogni committente dovrà tenere, oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro, un apposito « libro matricola » per i lavoratori a domicilio, vistato e numerato in ogni foglio dall'Ispettorato del lavoro, nel quale dovranno essere iscritti nell'ordine cronologico della loro assunzione i lavoratori a domicilio.

In tale « libro matricola » saranno segnate tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro e la sua cessazione.

ART. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati; la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole tratte.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro.

ART. 11.

Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, coll'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264. È ammessa la richiesta nominativa.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

Identico.

Identico.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 11.

Identico.

valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia.

I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalità di corresponsione.

Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennità di licenziamento.

ART. 12.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza ed attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atta a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

ART. 13.

Tutte le assicurazioni sociali in atto, per i lavoratori interni della categoria corrispondente o affine, per effetto di disposizioni legislative o di contratti collettivi, sono estese ai lavoratori a domicilio. A detti lavoratori spetterà un trattamento previdenziale non inferiore a quello minimo stabilito per i lavoratori dell'industria in genere, compresa l'assistenza malattia ai familiari e gli assegni familiari.

Le contribuzioni relative sono poste a carico degli imprenditori e dei lavoratori secondo le norme legislative in materia.

Il Ministero del lavoro provvederà entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a predisporre le norme per l'applicazione della parte relativa al primo comma del presente articolo.

In caso di mancato adempimento valgono le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile.

ART. 14.

La vigilanza sull'esecuzione della presente legge nonché sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma di tutela è affidata agli Ispettorati del lavoro secondo le norme delle vigenti leggi, con la cooperazione dei membri della Commissione provin-

ART. 12.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Identico.

ART. 13.

Tutte le assicurazioni sociali in atto, delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria, dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio.

Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, determinerà con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo.

ART. 14.

La vigilanza sull'esecuzione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro, secondo le norme delle vigenti leggi.

ziale di cui all'articolo 3, comma b) limitatamente ai rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 15.

Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge sarà punito con l'ammenda da lire 2.000 a 5.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato. pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e su ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.

ART. 16.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della legge stessa.

ART. 15.

Identico.

Identico.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.

ART. 16.

Identico.